

THE CARE

Civic Actors for Rights and Empowerment

Bando RISE: Per una Società Resiliente attraverso il rafforzamento delle Organizzazioni Locali

FAQ

- **Nella valutazione delle proposte quale peso avranno i diversi criteri elencati all'articolo 5 del testo integrale del Bando?**

I criteri di valutazione delle proposte sono comuni alle tre linee di finanziamento (lotti) e sono esposti all'articolo 6 del testo integrale del Bando divisi per categorie: 1. Rilevanza e chiarezza progettuale; 2. Impatto e sostenibilità; 3. Esperienza, competenza e territorialità. In merito al processo di valutazione i criteri rientranti della categoria 1. Rilevanza e chiarezza progettuale avranno un peso complessivo pari al 50% del giudizio complessivo, mentre le altre categorie avranno un peso pari al 25%.

- **Dove è possibile reperire la "Strategia Nazionale per le Aree Interne" e relativo elenco?**

È possibile reperire i documenti di strategia e l'elenco completo delle Aree Interne sul sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione (Presidenza del Consiglio dei Ministri). In particolare, l'elenco aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: <https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/le-aree-interne-2021-2027/>

- **Le cooperative e le imprese sociali possono applicare al Bando?**

No, le cooperative e le imprese sociali non sono tra i soggetti ammissibili, come descritto all'art. 4 "Criteri di ammissibilità" del testo integrale del Bando, ma possono partecipare come partner di progetto pro-bono.

- **Se la mia organizzazione ha beneficiato di un contributo economico da Fondazione Realizza il Cambiamento o da ActionAid International Italia E.T.S. può partecipare al bando?**

Come riportato agli art. 5.3, 5.4 e 5.5 "Criteri di Ammissibilità specifici" del testo integrale del Bando, non sono soggetti ammissibili le basi di ActionAid Italia, i partner o fornitori di ActionAid Italia e/o della Fondazione Realizza il Cambiamento in progetti e iniziative e gli enti che abbiano ricevuto contributi o sovvenzioni da Fondazione Realizza il Cambiamento e/o ActionAid Italia per progetti, programmi, iniziative attualmente in corso.

- **La mia organizzazione può presentare più proposte progettuali sulla medesima linea di finanziamento (lotto)?**

No, ciascun ente può presentare una sola proposta per Lotto. Nel caso di ricezione di più proposte da parte dello stesso Soggetto sulla medesima linea di finanziamento (lotto), queste verranno considerate tutte inammissibili.

- **La mia organizzazione può presentare più proposte progettuali a più di una linea di finanziamento (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3)?**

Sì, lo stesso ente (Soggetto Responsabile) può presentare proposte progettuali su più di una linea di finanziamento (Lotto 1; Lotto 2; Lotto 3), in accordo con i criteri di ammissibilità specifici. Tutte le proposte vengono valutate, ma soltanto una potrebbe essere ammessa al finanziamento. Diversamente, un Soggetto Partner può essere finanziato su più proposte se presentate in partenariato con Soggetti Responsabili differenti e non sul medesimo Lotto.

- **E' possibile essere capofila di un'iniziativa progettuale e partner di un altro progetto finanziato?**

No, come specificato all'interno del testo del Bando, il Soggetto Responsabile che presenta una proposta progettuale ammessa al finanziamento non può anche essere partner di un altro progetto presentato nell'ambito del Bando RISE.

- **È possibile contrattualizzare un socio dell'associazione per l'erogazione di un servizio inerente al progetto. Esempio: Nell'ambito del progetto viene richiesto la creazione di un sito internet e uno degli associati possiede le qualifiche necessarie per costruirlo)**

Non ci sono vincoli rispetto al fatto di pagare persone associate, purché:

- l'attività sia propedeutica/direttamente funzionale al progetto e inserita nel budget presentato e approvato
- la persona incaricata riceva relativa lettera d'incarico per l'attività di progetto ed emetta fattura/prestazione occasionale per il servizio reso, da rendicontare
- Non ci siano disposizioni nello statuto contrarie alla contrattualizzazione degli associati.

Viceversa, non sono ammissibili spese sostenute da enti diversi rispetto al partenariato approvato, anche nel caso di enti consorziati o associati ai partner del progetto; quindi, non imputate alla persona ma all'organizzazione, che però non risulta formalmente nel partenariato.

- **Sono rendicontabili i costi di personale con contratto di prestazione occasionale e se sì esiste una misura di quale percentuale sul budget totale?**

Sì, è possibile contrattare il personale che lavora sul progetto con contratti di prestazione occasionale sempre e quando si rispettino i criteri di legge, ma non esistono limiti specifici di percentuale rispetto al budget complessivo del progetto. Il caricamento dei costi dovrà essere proporzionato alle attività che vengono svolte.

- **È possibile inserire la figura di una/un coordinatrice/tore di progetto (Project Manager) esterno alla governance dell'associazione retribuito tramite un contratto a tempo determinato part time?**

Sì, è possibile inserire una/un project manager esterno alla governance. Il contratto a tempo determinato è un contratto ammissibile. Non esiste una percentuale stabilita di budget da allocare al coordinamento, ma dovrebbe essere commisurato e congruo con le attività da sviluppare e coordinare.

- **Se il progetto prevede il coinvolgimento di numerosi istituti scolastici, possono essere riconosciuti i costi relativi ad abbonamenti mensili di software di tipo business (ad es. di Zoom) per la durata del progetto?**

Rispetto ai software sono riconosciuti tutti i costi funzionali allo sviluppo delle attività e per la durata del progetto. Nello specifico se il software è necessario allo sviluppo delle attività verrà riconosciuto come spesa.

- **In che misura si possono inserire costi di segreteria e amministrazione da parte del Soggetto Responsabile?**

I costi di amministrazione e gestione sono imputabili solo per quella parte che può essere specificatamente attribuita al progetto altrimenti ricadono nel 5% dei costi indiretti. Andranno quindi caricati i costi solo direttamente imputabili al progetto.

- **Lo statuto deve essere registrato, anche nel caso di un'associazione non riconosciuta?**

Le associazioni non riconosciute possono essere costituite tramite qualsiasi atto nel rispetto del principio della libertà della forma e non è necessaria la registrazione dello statuto a differenza delle associazioni riconosciute che, invece, sono costituite mediante atto pubblico, proprio perché è necessaria la registrazione.

- **Il partner può essere un'istituzione, un'università o un ente di ricerca?**

Sia il Soggetto Responsabile che il partner dovranno rientrare in una delle seguenti categorie in aggiunta ai criteri specifici di ammissibilità:

- Enti del Terzo Settore (ETS) non societari così come definiti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore e successive modifiche;
- Fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati, non ETS (artt. 14-39 c.c.).

Invece il partner pro-bono può appartenere, oltre che al mondo del terzo settore, anche a quello delle istituzioni, dell'università, della ricerca e al mondo economico.

- **Un'associazione di promozione sociale (APS) che sta cambiando la sua ragione sociale in Ets può presentarsi come APS e poi aggiornare la propria Anagrafica in seguito?**

Un'associazione di promozione sociale può presentarsi come APS e poi cambiare la sua ragione sociale comunicandolo alla Fondazione Realizza il Cambiamento. La nuova

ragione sociale deve comunque rispettare i criteri di ammissibilità del bando. Come indicato all'art. 4 "Criteri di ammissibilità" sono soggetti ammissibili:

- Enti del Terzo Settore (ETS) non societari così come definiti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore e successive modifiche;
- Fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati, non ETS (artt. 14-39 c.c.).

▪ **Nell'ambito del Lotto 1 e del Lotto 2, il partner pro-bono può essere una cooperativa o altra forma di impresa sociale?**

Come indicato all'art. 4.2.3, i partner pro-bono potranno appartenere, oltre che al mondo del terzo settore, anche a quello delle istituzioni, dell'università, della ricerca e al mondo economico. Pertanto, possono essere anche cooperative o imprese sociali.

▪ **Gli ETS sono ammissibili?**

Come indicato all'art. 4 del testo integrale di tutti e tre i bandi. Gli Enti del Terzo Settore (ETS) non societari così come definiti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore e successive modifiche sono soggetti ammissibili.

▪ **Cosa si intende per bilancio d'esercizio/rendiconto finanziario:**

Con rendiconto finanziario/bilancio d'esercizio si intende il totale delle entrate complessive da qualunque fonte derivino e che formano il conto economico e/o rendiconto gestionale e/o il rendiconto finanziario dell'anno: nelle entrate vanno comprese anche quelle di natura finanziaria (es: interessi, cedole) o da rendite immobiliari (es: affitti). Relativamente al patrimonio immobiliare, il semplice possesso va inserito nello stato patrimoniale e non nel conto economico e/o rendiconto gestionale e/o rendiconto finanziario dell'anno di esercizio in cui devono essere inserite le rendite ed i costi del patrimonio immobiliare.

▪ **È possibile prevedere tra le attività, e quindi come voce di budget, la ricezione di servizi da terzi? Se sì, ci sono limitazioni alla natura giuridica dei terzi? Si tratta della figura di fornitore?**

È possibile prevedere da budget una quota di spesa per fornitura di beni/servizi di terze parti, intese come soggetti giuridici esterni alla partnership di progetto, solo nel caso in cui venga a loro affidata la realizzazione di una specifica prestazione e non la realizzazione di intere attività o componenti progettuali. Non ci sono limitazioni di carattere giuridico o percentuali a riguardo, ma come regola generale l'affidamento di servizi a terzi (fornitori) deve avvenire secondo i criteri di legalità, economicità, efficienza e imparzialità ed essere prevista dal budget di progetto approvato. Non è, invece, possibile affidare all'esterno attività di formazione e/o selezione. Inoltre, le spese relative a liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita iva devono

essere attribuite alla categoria di costo “risorse umane”, come specificato nelle Linee Guida Rendicontazione finanziaria allegate al Bando.

▪ **Che cosa si intende per costi overheads?**

Per *overheads* si intendono costi non direttamente riferibili all’iniziativa progettuale, ma che sono collegati ad attività generali del Soggetto Responsabile e sostenuti indipendentemente dal Progetto finanziato. Sono quindi costi indiretti di progetto, ad esempio, costi di struttura tali quali affitto della sede, spese di gestione, utenze, materiali di consumo (cancelleria, materiale informatico) non ad uso esclusivo dell’Iniziativa. Gli *overheads*, essendo difficile determinare con precisione l’ammontare attribuibile all’Iniziativa specifica, vengono aggregati in maniera forfettaria e sono imputati al budget di Progetto per un importo pari al 5% del totale dei costi ammissibili direttamente riconducibili alle attività.

▪ **Gli allegati di progetto devono essere firmati con firma digitale?**

Gli allegati alla proposta progettuale possono essere firmati con firma autografa e timbro, scannerizzati e quindi inviati in formato pdf, come richiesto nel modulo di invio proposte. È ammissibile anche la firma elettronica digitale, ma non è richiesta.

▪ **In riferimento al Lotto 3, c'è un limite a quanto può essere inferiore ai 750.000 euro il bilancio di chi presenta un progetto?**

Non vi sono limiti minimi per l’ultimo rendiconto finanziario/bilancio d’esercizio approvato.

▪ **Cosa si intende per partner pro-bono?**

Per quanto riguarda i Lotti 1 e 2, come indicato rispettivamente all’art. 5.3.3 e all’art. 5.4.3, il partner pro-bono è un ente diverso dal Soggetto Responsabile che partecipa/beneficia del progetto senza ricevere un contributo finanziario o qualsiasi forma di pagamento. La partecipazione di tali soggetti può avvenire con un apporto di beni e servizi in modalità pro-bono, competenze e risorse di altro tipo. La categoria di fornitore e di partner pro-bono non sono compatibili. I partner pro-bono possono appartenere, oltre che al mondo del terzo settore, anche a quello delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo economico.

Nel caso del partner pro-bono non sussiste alcun vincolo relativo all'ultimo bilancio d'esercizio/rendiconto finanziario.

▪ **Nel caso di partenariato con un partner pro-bono nell’ambito del Lotto 1 e del Lotto 2, il partner pro-bono deve compilare l’Allegato 3 - Accordo di Partenariato?**

Se nella proposta progettuale è previsto il solo coinvolgimento, oltre al Soggetto Responsabile, di partner pro-bono, non è richiesto di compilare e far firmare loro l’Allegato 3 Accordo di Partenariato. Invece ricordiamo che, nel caso di coinvolgimento di uno o più partner pro-bono, è richiesto di allegare alla proposta apposita comunicazione formale su carta intestata di tale soggetto/i, con indicato l’apporto di

beni e servizi “pro-bono” in termini di contributi volontari da fornire al progetto stesso.

▪ **È possibile immaginare azioni 'trasversali' a varie aree interne per quanto riguarda il Lotto 2?**

Sì, si possono considerare azioni trasversali.

▪ **Cosa si intende con il concetto di intersezionalità?**

L'intersezionalità è un concetto che descrive come le diverse forme di oppressione e discriminazione fondate su genere, etnia, nazionalità, orientamento sessuale, identità di genere, abilità, classe sociale, religione e così via interagiscono e si influenzano a vicenda determinando le identità individuali. Questo significa che le persone possono sperimentare diverse forme di oppressione in modo unico e complesso. Adottare un approccio intersezionale significa quindi tenere conto dei bisogni multidimensionali specifici delle persone nel disegno e attuazione di misure legislative, programmi, interventi o nella gestione di casi individuali, prevedendo il pieno coinvolgimento dei soggetti interessati.

• **Da quanti soggetti può essere composto il partenariato?**

Come previsto all'art. 5.1 Criteri di ammissibilità generali, le proposte dovranno essere presentate da una sola organizzazione (Soggetto Responsabile) con il coinvolgimento obbligatoriamente di un'altra organizzazione con il ruolo di partner o partner pro-bono nel caso dei Lotto 1 e Lotto 2 e con il ruolo di partner nell'ambito del Lotto 3. Questo significa che si può prevedere anche più di un soggetto partner, compatibilmente però con il costo totale del progetto e le relative quote di budget per ciascun partner.

▪ **In che cosa consiste il programma di Capacity Building e gli eventi di networking previsti nell'ambito del progetto The CARE a cui le organizzazioni che accedono al finanziamento sono tenute a partecipare?**

L'erogazione del contributo finanziario è affiancata da un vasto programma di capacity building (194 ore) e attività di networking tra le organizzazioni vincitrici del Bando. La formazione sarà erogata in modalità e-learning asincrona, fruibile in autonomia in base a tempi ed esigenze individuali (circa il 40% delle ore totali di formazione), e sincrona attraverso incontri laboratoriali on-line. È incoraggiata la partecipazione al percorso di Capacity Building e agli eventi di networking proposti da AAIT di persone diverse dell'organizzazione in base a ruoli, funzioni, compiti ed interessi personali. Il calendario delle formazioni verrà stabilita prendendo in considerazione dove possibile le esigenze dei partecipanti. Si chiederà alle organizzazioni di partecipare ad almeno un 80% delle formazioni. Le attività di networking sono costituite da due eventi in presenza, brevi workshop e tavole rotonde online su temi d'interesse delle organizzazioni che partecipano al progetto. Ogni organizzazione avrà poi a disposizione 10h di un mentor che accompagnerà l'organizzazione in un piano di sviluppo individuale rispetto ad un'area o un tema di propria scelta: esempio

sviluppare una campagna di raccolta fondi o migliorare la comunicazione via social network. In questo senso la collaborazione prosegue oltre la fine del progetto.

- La quota di cofinanziamento (Lotto 3) è da corrispondere esclusivamente attraverso somme liquide o si può coprire attraverso forza lavoro di personale dipendente?

Il cofinanziamento previsto nell'ambito del Lotto 3 viene ripartito sulle singole linee di budget nella percentuale indicata nel budget di progetto. Questo implica che i fondi per coprire i costi devono uscire dal sistema contabile del soggetto proponente o partner. L'ente non deve fornire il dettaglio delle linee di budget cofinanziate; tuttavia, è importante allocarle e monitorarle internamente perché la copertura del cofinanziamento è oggetto di controllo in caso di audit. È possibile quindi considerare il costo del personale dipendente impegnato sul progetto e coperto da fondi altri dell'organizzazione come parte del cofinanziamento se debitamente rendicontato in Accordi con le Linee Guida di Rendicontazione Finanziaria. Non è tuttavia possibile valorizzare la forza lavoro gratuita (impiego di volontari non retribuiti) come quota di cofinanziamento.